

<b>OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE)</b>			
<b>DEFINIZIONE:</b>		Soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) del D.lgs. 81/2008.	
<b>OBBLIGO</b>		<b>RIF. NORMATIVO</b>	<b>RIF. NORMATIVO DI ATTUAZIONE</b>
1	Obbligo di controllare il rispetto del piano di sicurezza da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi e di proporre al Committente o al responsabile dei lavori (che negli appalti pubblici è il responsabile del procedimento) la sospensione dei lavori o addirittura di sospendere direttamente i lavori in caso di pericolo grave ed imminente.	Art. 92, comma 1 lettere d-e-f, D.Lgs. n. 81/2008	
2	Obbligo di assicurare l'applicazione concreta delle disposizioni e delle procedure di lavoro contenute nel piano di sicurezza e coordinamento «tramite opportune azioni di coordinamento»	Art. 92, comma 1 lettere d-e-f, D. Lgs. n. 81/2008	
3	Obbligo di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di informazioni utili per la prevenzione dei rischi all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche che possono intervenire successivamente.	Art. 92, comma 1 lettere d-e-f, D. Lgs. n. 81/2008	
4	Obbligo di "verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro"	Art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 Art. 92 comma 1 lett. a D. Lgs. n. 81/2008)	
5	Obbligo di "verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D. Lgs. 81/2008, ove previsto, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza"	Art. 92 comma 1 lett. b D.Lgs. n. 81/2008);	

6	Obbligo di "organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione"	Art. 92 D.Lgs. n. 81/2008 comma 1 lett. c	
7	Obbligo di "verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere"	Art. 92 D.Lgs. n. 81/2008 comma 1 lett. d	
8	Obbligo di "segnalare al committente o al responsabile dei lavori [ove esistente, ma nulla impedisce al CSE di effettuare una segnalazione ad entrambi i soggetti], previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D. Lgs. n. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 D. Lgs. n. 81/2008, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro"	Art. 92 D.Lgs. n. 81/2008 comma 1 lett. e	
9	Obbligo di "sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate"	Art. 92 comma 1 lett. f D.Lgs. n. 81/2008).	
<b>Obblighi ulteriori</b>			
	Nei casi in cui dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui sopra, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo per i lavori successivi	Art. 92 comma 1 bis D. Lgs. n. 81/2008).	